

# **Il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio in Italia**



**L'approccio basato sul rischio e  
gli obblighi di adeguata verifica  
della clientela**

**BARI, 15 DICEMBRE 2017  
DOTT. SSA ANNALISA DE VIVO**

# Adeguata verifica della clientela e approccio basato sul rischio

2

L'approccio basato sul rischio, principio cardine della IV Direttiva, impone una ridefinizione delle **misure semplificate e rafforzate** di adeguata verifica della clientela:

- **obblighi rafforzati di adeguata verifica:**
  - nei confronti di coloro che svolgono o hanno svolto funzioni politiche all'interno del Paese o in organizzazioni internazionali [**PEP**]
  - valutare **caso per caso**
- non è più prevista la possibilità:
  - di identificare *ex ante* le **ipotesi di adeguata verifica semplificata** -> **doppio vaglio** (livello nazionale e soggetti obbligati),
  - di esentare totalmente taluni soggetti dall'obbligo di adeguata verifica:
- obbligatoria un'opportuna valutazione al fine di **identificare il livello di rischio in ogni specifico caso**, a seguito della quale verrà identificata l'adeguata misura da adottare

Gli **allegati II e III** elencano, sebbene non in modo esaustivo, un buon numero di fattori da tenere in considerazione durante la fase di valutazione dei rischi e sono divisi sulla base di tre categorie:

- fattori di rischio relativi alla clientela;
- fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione;
- fattori di rischio geografici.

# L'approccio basato sul rischio

## Il ruolo degli Organismi di autoregolamentazione

3

### Organismi di autoregolamentazione

- Sono gli enti esponenziali, rappresentativi di una categoria professionale, ivi comprese le articolazioni territoriali e i consigli di disciplina
- Adottano regole tecniche, previo parere del CSF, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio/fdt, cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, nonché di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione
- Anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionare l'inosservanza di dette regole tecniche
- Sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio/fdt

# L'approccio basato sul rischio

## Obblighi dei destinatari

4

Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.

**I soggetti obbligati** adottano procedure oggettive e coerenti (rispetto ai criteri indicati) per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio/fdt.

A tal fine, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati:

- alla tipologia di clientela
- all'area geografica di operatività
- (ai canali distributivi e) ai prodotti e ai servizi offerti

# L'approccio basato sul rischio

## Adozione di specifici presidi organizzativi

5

Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi (adeguati alla propria natura e dimensione), controlli e procedure per:

- la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- l'introduzione di una **funzione antiriciclaggio**, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

# L'approccio basato sul rischio

## Principio di proporzionalità – Caratteristiche della valutazione

6

La IV direttiva e il dlgs attuativo pongono particolare enfasi sulla necessità di “tarare” il sistema formale di valutazione del rischio adottato, proporzionandolo alla natura e alla dimensione di ciascun soggetto obbligato.

Nella normativa vigente il **principio di proporzionalità** è espressamente sancito dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. 231/2007:

*“L'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.”*

Al fine di consentire al professionista di giustificare in ogni momento il livello di rischio attribuito al cliente e alla prestazione professionale richiesta, è necessario che la valutazione sia **obiettiva, motivata e tracciabile**:

- l'*obiettività* e la *motivazione* impongono al professionista di definire a priori i criteri di valutazione che egli applicherà in ciascun caso concreto;
- la *tracciabilità* richiede che egli conservi nel fascicolo della clientela il percorso e l'esito di ogni singola valutazione e nella documentazione delle procedure di studio, il modello astratto prescelto.

# L'approccio basato sul rischio

## Obiettività e soggettività della valutazione

7

Il concetto di **obiettività** è mitigato dalla **soggettività** che necessariamente contraddistingue la fattispecie della valutazione.

Il professionista, venendo a contatto con il cliente, alla luce delle sue esperienze e conoscenze è in condizione di apprezzare tutti gli aspetti soggettivi e oggettivi e di effettuare una valutazione completa.

Ecco perché la determinazione del livello di rischio concretamente associabile a ciascun cliente e operazione spetta unicamente al professionista di riferimento.

Per i rapporti continuativi che prevedono più prestazioni nel corso del tempo, nella sua valutazione il professionista terrà in debito conto anche le informazioni fornite dai dipendenti e collaboratori che seguono direttamente il cliente per gli adempimenti ordinari (come ad es. la contabilità).

# Adeguata verifica della clientela nel dlgs. 90/17

8

- > **Articolo 17 del d.lgs. 231/2007** come modificato dal nuovo decreto: **disposizioni generali**
- > **Articolo 18 del d.lgs. 231/2007** come modificato: **contenuto degli obblighi di adeguata verifica**
- > **Articolo 19 del d.lgs. 231/2007** come modificato: **modalità di adempimento** degli obblighi di adeguata verifica
- > **Articoli 23 e 24 del d.lgs. 231/2007** come modificati: rispettivamente in tema di **misure semplificate** di adeguata verifica della clientela e **obblighi** di adeguata verifica **rafforzata** della clientela
- > **Articolo 25 del d.lgs. 231/2007** come modificato: modalità di esecuzione degli **obblighi** di adeguata verifica **rafforzata** della clientela

**Articolo 17** come modificato: **disposizioni generali** [in tema di adeguata verifica] [1/2]

9

1. I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del **cliente** e del **titolare effettivo** con riferimento ai **rapporti** e alle **operazioni** inerenti allo **svolgimento dell'attività istituzionale o professionale**:
  - a) in occasione dell'**instaurazione di un rapporto continuativo** o del **conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale**;
  - b) in occasione dell'**esecuzione di un'operazione occasionale**, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di **importo pari o superiore a 15.000 euro**, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una **operazione unica** o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'**operazione frazionata** ovvero che consista in un trasferimento di fondi [...] superiore a 1.000 euro;
  - c) [...]

**Prestazione professionale** definita all'articolo 1 come modificato: “una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata”

**Articolo 17** come modificato: **disposizioni generali** [in tema di adeguata verifica] [1/2]

10

- 2 I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
  - a) quando vi è **sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
  - b) quando vi sono **dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione**.
  
- 3 I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela **proporzionali** all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità [...] e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.

## Articolo 17 come modificato: **disposizioni generali** [in tema di adeguata verifica] [2/2]

11

**Articolo 17 comma 3** come modificato -> commisurazione del rischio AML/CFT in base ad **elementi valutativi**:

- **soggettivi**: natura giuridica del cliente, attività svolta, comportamento al momento dell'operazione o del conferimento dell'incarico, area geografica di residenza o sede
- **oggettivi**: tipologia dell'operazione o prestazione, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza e durata, ragionevolezza [in rapporto all'attività svolta e all'entità delle risorse economiche], area geografica di destinazione

**Articolo 17 comma 4** come modificato: i soggetti obbligati devono adempiere alle disposizioni nei confronti dei **nuovi clienti** ma anche nei confronti dei **clienti già acquisiti** rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di antiriciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente

## Articolo 23 come modificato: **adeguata verifica semplificata** [in tema di adeguata verifica]

12

### **Aspetti soggettivi**

Parrebbero attratte nell'adeguata verifica anche le pubbliche amministrazioni (es. comuni, regioni, ecc.), nonché gli organismi che svolgono pubbliche funzioni (es. Soa, Agenzia per le imprese, ecc).

### **Modalità operative**

Il professionista deve effettuare l'analisi del rischio, individuare il titolare effettivo, acquisire i dati e valutare lo scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

In generale la semplificazione riguarda esclusivamente il profilo dell'**estensione** e della **frequenza** degli adempimenti previsti per le verifiche ordinarie.

In altre parole, non sono contemplati esoneri totali o parziali dall'obbligo, ma solo diverse gradazioni di adempimento.

## **Artt. 24-25** come modificati: **adeguata verifica rafforzata** [in tema di adeguata verifica]

13

### **Aspetti soggettivi**

- Rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati o eseguiti in circostanze anomale
- Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio
- Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale
- Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciaria
- Attività economiche con alto utilizzo del contante
- Anomalo assetto proprietario della società cliente
- Fattori di rischio attinenti a prodotti, servizi, operazioni o relativi a localizzazione geografica

## **Artt. 24-25** come modificati: **adeguata verifica rafforzata** [in tema di adeguata verifica]

14

### **Modalità operative**

Il professionista deve:

- acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, sugli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto
- intensificare la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante
- definire adeguate procedure, basate sul rischio per determinare se il cliente è persona politicamente esposta e nel caso porre in essere procedure aggiuntive

## **Persone politicamente esposte**

[in tema di adeguata verifica rafforzata]

15

- Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami):
- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Sindaco di capoluogo di provincia nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, consigliere regionale ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte di Conti, consigliere di Stato ovvero cariche equivalenti in Stati esteri;

## **Persone politicamente esposte**

[in tema di adeguata verifica rafforzata]

16

- membro degli organi direttivi delle banche centrali;
- ambasciatore, incaricato di affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche equivalenti in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate dalle Regioni in misura prevalente o totalitaria, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; ;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

# Adeguata verifica della clientela: esecuzione da parte di terzi

17

Articolo 26 del d. lgs. 231/2007 come modificato dal dlgs. 90/17  
**esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi:**

- Intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3 comma 2
- Intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati Membri
- Intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo se questi sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica e di conservazione di livello analogo a quelle previste dalla direttiva e sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea [ex art. 29 il terzo non può avere sede in Paesi terzi ad alto rischio]
- Professionisti nei confronti di altri professionisti

Articolo 27: rilascio di **idonea attestazione** da parte del terzo

Articolo 28: **responsabilità dei soggetti obbligati** -> devono valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti e verificare, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti

# Beneficial owner/Titolare effettivo e Registro centralizzato

18

- Lotta all'abuso di veicoli e strumenti giuridici e societari al fine di occultare possibili identità criminali
- Particolare attenzione alla complessa figura del **titolare effettivo** nei contesti societari
- Necessità di identificare le **persone fisiche titolari di o controllanti soggetti giuridici**
- Ottenimento di informazioni accurate e aggiornate
- Aumento della trasparenza: creazione di un “**registro centralizzato di informazioni**” relative alla **proprietà effettiva delle società e dei trust**

# Beneficial owner/Titolare effettivo e Registro centralizzato

19

Registro centralizzato accessibile:

- senza alcuna restrizione: alle **Autorità competenti** e alle FIU
- nel quadro dell'adeguata verifica: ai **soggetti obbligati** [la consultazione del registro non esenta dall'utilizzo dell'approccio basato sul rischio]
- a chiunque possa dimostrare un **legittimo interesse** [il d. lgs. parla di "interesse giuridico rilevante e differenziato" "diretto, concreto ed attuale" "per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata" quando c'è ragione per "dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale"]

In **Italia** -> **articolo 21** (come modificato):

- **Registro delle Imprese**, apposite sezioni ad accesso riservato: comunicazione da parte delle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione ex art. 2188 c. c. e delle persone giuridiche private ex d. p. r. 361/2000
- Sezione speciale per i **trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali**

## Criteria per la determinazione della titolarità effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche (art. 20)

20

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con **la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.**
2. Nel caso in cui il cliente sia una **società di capitali**:
  - a) costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  - b) costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiori al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

## Criteria per la determinazione della titolarità effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche (art. 20)

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il **controllo** del medesimo in forza:
  - del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  - del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
  - dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche **titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.**

## Criteria per la determinazione della titolarità effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche (art. 20)

5. Nel caso in cui il cliente sia una **persona giuridica privata**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
  - i *fondatori*, ove in vita;
  - i *beneficiari*, quando individuati o facilmente individuabili;
  - c) i *titolari di funzioni di direzione e amministrazione*.
6. I soggetti obbligati **conservano traccia** delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

# Note specifiche in tema di trust e titolarità effettiva

23

**Articolo 22 comma 5** del d. lgs. 231/2007 come modificato:

Per **informazioni sulla titolarità effettiva del trust** si intendono quelle relative all'identità:

- del fondatore
- del fiduciario o dei fiduciari
- del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario (ove esistenti)
- dei beneficiari o classe di beneficiari
- delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
- di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi

FOCUS:  
**Antiriciclaggio e  
Collegio sindacale**

## Organi di controllo dei soggetti obbligati

(Intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, prestatori di servizi di gioco, ecc.) Art. 46 dlgs. 231/07 come modificato dal dlgs. 90/2017

25

I componenti degli organi di controllo sono tenuti a vigilare sul rispetto, da parte della società, delle norme cui la stessa è soggetta ai fini dell'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio (adeguata verifica, analisi dei rischi clienti, comunicazioni oggettive, s.o.s., comunicazioni in tema di contanti e titoli al portatore). In particolare:

- devono comunicare senza ritardo, al legale rappresentante, o ad un suo delegato le **operazioni potenzialmente sospette** di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni
- devono comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore ed alle amministrazioni ed organismi interessati i fatti che possono integrare **violazioni** gravi o ripetute o sistematiche o plurime degli obblighi di adeguata verifica, conservazioni, comunicazioni oggettive e s.o.s.

## Organi di controllo dei soggetti obbligati

(Intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, prestatori di servizi di gioco, ecc.) Art. 46 dlgs. 231/07 come modificato dal dlgs. 90/2017

I componenti degli organi di controllo nei confronti delle società obbligate:

- sono **esonerati** dall'assolvere in proprio gli obblighi di adeguata verifica, dagli obblighi di conservazione, di comunicazioni oggettive e segnalazioni di operazioni sospette (art. 46, comma 2)
- sono **tenuti** (individualmente) agli obblighi di comunicazione al MEF delle infrazioni in merito ai contanti e titoli al portatore (art. 51, comma 1)

# **Sanzioni per sindaci e soggetti obbligati vigilati**

27

## **Sanzioni per inosservanza di obblighi sui componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati (art. 59, co. 1):**

Ciascun componente degli organi di controllo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro

## **Sanzioni specifiche per soggetti obbligati vigilati (art. 62, co. 2):**

I soggetti titolari di funzioni controllo dell'intermediario bancario e finanziario che hanno agevolato, facilitato o reso possibile violazioni, gravi, ripetute o sistematiche o plurime, o hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio/fdt sono puniti con sanzione da 10.000 a 5.000.000 euro

## **Organi di controllo dei soggetti non obbligati**

(società industriali e commerciali, ecc.) Art. 3 dlgs. 231/07 come modificato dal dlgs. 90/2017

28

### **SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI**

I componenti degli organi di controllo dei soggetti non obbligati, se incaricati della revisione legale dei conti, sono tenuti (individualmente) al rispetto di tutti gli obblighi antiriciclaggio in quanto destinatari della normativa ai sensi dell'art. 3 del dlgs. 231/2007. Sono pertanto soggetti passivi:

- IL REVISORE UNICO
- LE SOCIETÀ DI REVISIONE
- I COMPONENTI DEI COLLEGI SINDACALI INCARICATI DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

## **Organi di controllo dei soggetti non obbligati**

(società industriali e commerciali, ecc.) Art. 3 dlgs. 231/07 come modificato dal dlgs. 90/2017

### **COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DEL SOLO CONTROLLO DI LEGALITÀ**

Non è stato riproposto l'esonero di cui all'art. 12, co. 3-bis, del previgente dlgs. 231/07. Ne consegue che allo stato attuale **i sindaci dei soggetti non obbligati** (società industriali/commerciali), **anche se non incaricati della revisione legale, hanno tutti gli obblighi antiriciclaggio:**

- 1) adeguata verifica della clientela
- 2) conservazione dei dati e delle informazioni
- 3) segnalazione operazioni sospette
- 4) comunicazione al MEF delle violazioni all'uso del denaro contante

# **Quadro sanzionatorio del d.lgs. 90/2017**

# Quadro sanzionatorio del dlgs. 90/2017

## Profilo penale:

31

- **Articolo 55:** fattispecie incriminatrici

## Profilo amministrativo:

- **Articolo 56:** inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione
- **Articolo 57:** inosservanza degli obblighi di conservazione
- **Articolo 58:** inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
- **Articolo 60:** inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi della UIF e degli ispettori del MEF
- **Articolo 67:** criteri per l'applicazione delle sanzioni: a) gravità e durata della violazione, b) grado di responsabilità, c) capacità finanziaria, d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate, e) entità del pregiudizio cagionato a terzi, f) livello di cooperazione con le autorità, g) adozione di adeguate procedure, h) precedenti violazioni

# Quadro sanzionatorio del dlgs. 90/2017

## Profilo penale:

32

### ▪ **Articolo 55:** fattispecie incriminatrici

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, falsifica/utilizza i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni
3. Chiunque, essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere

**reclusione da sei mesi a tre anni**  
**multa da 10.000 euro a 30.000 euro**

# Quadro sanzionatorio del dlgs. 90/2017

## Profilo amministrativo:

33

### ART. 56

(Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione)

Omissione obblighi di acquisizione e verifica dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale:

**sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.000 euro**

### ART. 57

(Inosservanza degli obblighi di conservazione)

Soggetti che non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente

**sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.000 euro.**

In entrambi i casi, per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime:

**Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro**

# Quadro sanzionatorio del dlgs. 90/2017

**Profilo amministrativo:**

34

## **ART. 58**

(Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)

Soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette:

**sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro**

Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime:

**sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000**

## **ART. 60**

(Inosservanza degli obblighi informativi verso l'UIF)

Destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF che omettono di effettuare i relativi invii:

**sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro**

## Quadro sanzionatorio del dlgs. 90/2017

35

La **gravità** della violazione è determinata anche tenuto conto :


- a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a);
- c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

# Principio del *favor rei*

36

**Articolo 69 comma 1 del d. lgs. 231/2007 come modificato:  
successione di leggi nel tempo**

**Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più reato. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta.**



Ai sensi dell'**articolo 68**: riduzione fino ad un terzo dell'entità della sanzione irrogata, è possibile richiedere al MEF di avvalersi di questo istituto prima della scadenza del termine per l'impugnazione del decreto, a condizione di non essersi già avvalsi di questa facoltà nei cinque anni precedenti

# Principio del *favor rei* e registro antiriciclaggio

37

## Esempi di applicazione:

- illeciti per violazione degli artt. 37, 38 e 39 del previgente d.lgs. n. 231 del 2007 (omessa/irregolare istituzione/tenuta dell'Archivio Unico Informatico e del Registro della clientela, sanzionati dagli artt. 57, commi 2 e 3), non essendo più previsto l'obbligo di istituzione dei suddetti registri;
- illeciti per violazione degli obblighi di registrazione di cui all'art. 36 del previgente d.lgs. n. 231 del 2007, non essendo più previsto l'obbligo di istituzione dei suddetti registri

## Cumulo giuridico e materiale

**Articolo 8 legge 689/1981:** *cumulo materiale* in tema di antiriciclaggio

38

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
2. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

# Cumulo giuridico e materiale

39

## Testo d. lgs. 90/2017

In tema di sanzioni amministrative **art. 67 comma 3** come modificato:

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689 in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni.

- Non è applicabile il cumulo giuridico alle sanzioni antiriciclaggio nelle ipotesi di plurime violazioni amministrative commesse *mediante plurime azioni od omissioni*
- Criticità: il nuovo decreto ha invece previsto l'applicabilità del cumulo giuridico nel nuovo articolo 13 ter comma 4 del d.lgs. 190/2007 in tema di contrasto al finanziamento del terrorismo